LEGISLATURA XXI — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — 1° TORNATA DEL 27 MARZO 1901

All'articolo 3 la Commissione ha accettato integralmente la proposta dell'onorevole collega Perla, cioè che le somme ricavate dalle contravvenzioni fatte agli impresari saranno devolute al fondo sussidi per diminuire le cause della malaria.

All'articolo 5 poi la Commissione propone una piccola aggiunta, cioè là dove è detto « del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai consorzi di bonifica » si aggiungano le parole « e agli appalti di pubblici lavori » e ciò per seguire lo spirito educatore che informa questo articolo, e per continuare a fare quello che già si fa.

Difatti ci sono appaltatori di pubblici lavori in luoghi di bonifiche che eseguono già quelle misure di protezione che sono del caso, e perciò conviene di mantenere questo salutare principio che è già in esecuzione.

Finalmente la Commissione propone di accogliere nella sua quasi totalità l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Baccelli; e dico nella sua quasi totalità, perchè ne ha escluso una parte che si riferisce ai consorzi idraulici, e che verrebbe a destare delle liti.

Per esempio, un consorzio sottostante ad un altro, che dovesse accogliere le acque del soprastante, potrebbe dar luogo a gravi reclami nell'esecuzione della legge ed anche a delle liti.

Io credo che a questo modo tutti i colleghi, che hanno fatto proposte, saranno sodisfatti ed io, anche a nome della Commissione, esprimo il nostro animo grato se, coll'accordo di colleghi d'ogni parte della Camera, si potrà portare in porto una legge che, nella sua modestia, è certo un sicuro passo nella via della redenzione delle terre dalla malaria, e oltre essere una buona legge è pure una buona azione.

Presidente. La Commissione ha rilevato che l'onorevole Pinchia aveva presentato un ordine del giorno?

Celli, relatore. La Commissione l'accetta.

Presidente. Siccome quest'ordine del giorno fu presentato dopo che la discussione generale era stata chiusa, l'onorevole Pinchia non può svolgerlo: ed io, se la Commissione ed il Governo credono, lo metterò a partito, finita che sia la discussione della legge. (Si! si!).

Rimane così stabilito.

Presa nota di queste dichiarazioni fatte

dal relatore della Commissione, passiamo all'articolo 2:

- Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, ai coloni e agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in
 qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a
 cottimo, quando siano colpiti da febbri palustri, e dove le Congregazioni di carità non
 hanno mezzi di provvedervi, le Amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il
 chinino per tutta la durata della cura, secondo
 le prescrizioni del medico comunale.
- « La spesa anticipata da ciascun Comune, ed accertata nei modi prescritti dal regolamento, verrà alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà.
- « Il riparto verrà pubblicato il 30 novembre nell'Albo comunale, e, trascorsi 15 giorni senza reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, diventerà esecutorio coi privilegi fiscali. »

Riguardo a quest'articolo 2, dall'onorevole Di Rudini e dall'onorevole Lampiasi sono stati proposti i seguenti emendamenti:

All'art. 2.

Aggiungere:

« Quando una zona malarica comprende territori appartenenti a più Comuni la spesa sarà prima ripartita dalla Giunta provinciale fra i Comuni medesimi e poscia sarà ripartita fra i proprietari delle terre nei modi sopra indicati.

« Di Rudini. »

Aggiungere:

« Nei luoghi lontani dall'abitato, e ove non può essere pronto l'intervento del medico, gli esercenti l'industria agraria, sono obbligati a provvedere di chinino i loro operai. I trasgressori all'obbligo suddetto sono punibili da 100 a 500 tire di ammenda.

« Lampiasi. »

L'onorevole Di Rudini non è presente; quindi s'intende che egli rinunzi al suo emendamento.

L'onorevole Lampiasi si contenta delle spiegazioni date dal relatore?

Lampiasi. Non dico le ragioni per cui, ieri, presentai questo emendamento; e dicharo che rimango contento delle spiegazione che mi